

# CIGS per crisi aziendale – Decreto 15 dicembre 2020 del Ministero del Lavoro

---

18 Gennaio 2021

Nella [Gazzetta Ufficiale n. 10 del 14 gennaio 2020 è stato pubblicato il Decreto 15 dicembre 2020](#) del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali, recante *“Determinazione, in relazione all’evento della pandemia da Covid-19, delle modalità di accesso al trattamento di integrazione salariale per crisi aziendale”*.

Se ne illustra il contenuto per immediata informativa, con riserva di ulteriori comunicazioni a fronte di eventuali chiarimenti che fossero successivamente forniti dagli enti competenti.

Il decreto in esame si riferisce specificamente alla **Cassa Integrazione Guadagni Straordinaria (CIGS) per crisi aziendale conseguente all’evento improvviso ed imprevisto<sup>[1]</sup> della pandemia da Covid-19** e dispone che *“per l’anno 2020 e, comunque, fino al termine dell’emergenza epidemiologica”*, ai fini dell’approvazione del relativo programma la fattispecie è valutata, ferma restando la salvaguardia occupazionale, anche in assenza del piano di risanamento<sup>[2]</sup> e con sospensioni anche in deroga al limite dell’80% delle ore lavorabili nell’unità produttiva<sup>[3]</sup>, con riferimento ai periodi di vigenza dei provvedimenti emergenziali di limitazione all’attività produttiva.

---

<sup>[1]</sup> Di cui all’art. 21 co. 1 lett. b) del D. Lgs. n. 148/15 e all’art. 2 del D.M. n. 94033 del 13 gennaio 2016. In realtà il Decreto qui illustrato cita testualmente l’art. 1 del predetto D.M., che però riguarda la causale della riorganizzazione aziendale; si ritiene che si tratti di un refuso.

<sup>[2]</sup> Di cui alla lett. c) dell’art. 2 del citato D.M. n. 94033 del 13 gennaio 2016.

<sup>[3]</sup> Di cui all’art. 22 co. 4 del citato D. Lgs. n. 148/15.